

POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

Nel periodo considerato, i lavori della Seconda Commissione consiliare attinenti le tematiche relative al comparto agricolo forestale hanno comportato l'esame in sede referente di sei proposte di legge che hanno dato luogo all'approvazione di quattro leggi.

Si tratta di interventi di carattere manutentivo che hanno apportato modifiche, adeguamenti e miglioramenti alla disciplina vigente in importanti settori quali l'agriturismo, la caccia, le funzioni di Ente Terre toscane, l'economia circolare sui rifiuti.

1. CACCIA

La legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994) di iniziativa della Giunta regionale, interviene in materia di gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale con l'obiettivo di perseguire l'equilibrio faunistico, la tutela della fauna selvatica e la corretta gestione del territorio a fini faunistici venatori.

L'esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria a seguito del riordino istituzionale compiuto con la legge regionale 22/2015 ha reso necessario modificare alcune disposizioni del quadro normativo attualmente vigente, al fine di garantire maggiore efficacia nell'azione amministrativa.

Tra le principali modifiche apportate alla legge regionale 3/1994 si ricorda la possibilità per la Regione di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di alcune funzioni, la revisione delle norme in materia di affidamento dei contratti da parte degli ambiti territoriali di caccia (ATC), l'istituzione di un fondo di rotazione per il supporto degli ATC in difficoltà finanziarie, l'istituzione di un comitato scientifico composto da esperti con il compito di valutare la consistenza faunistica delle diverse specie sul territorio regionale ed assicurare una corretta gestione dell'equilibrio faunistico. Inoltre si potenziano alcune funzioni degli ATC ai quali sarà chiesto di provvedere alla realizzazione di centri di sosta e alla stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni; di determinare ed erogare, nel rispetto delle linee guida stabiliti dalla Giunta regionale i contributi per gli indennizzi dei danni; di proporre alla Regione l'istituzione, la revoca e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Inoltre si effettuano alcune precisazioni sulla disciplina degli istituti di gestione faunistica.

Nella legge si stabilisce, poi, che nel caso ci siano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e di quelle di rispetto venatorio. Sarà la Giunta ad istituire le zone di rispetto venatorio e ad autorizzarvi la caccia oltre che agli ungulati anche alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza.

Il modello sperimentato con la legge obiettivo per la gestione degli ungulati, permette di introdurre nell'ordinamento regionale gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danni effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

A tal proposito l'articolo 24 modifica l'articolo 28 bis della legge regionale 3/1994 introducendo la disciplina a regime della gestione faunistico venatoria degli ungulati che si effettua tramite i piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale ed attuati dagli ATC e i piani di controllo ex articolo 37.

La proposta di legge 430 divenuta legge regionale 61/2020 ha impegnato gli uffici della Giunta e del Consiglio in un lungo lavoro istruttorio. Il testo della proposta di legge inizialmente assegnato è stato in gran parte riscritto a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e dei rilievi dell'ufficio legislativo. Inoltre sono stati presentati numerosi emendamenti da parte dei consiglieri sia prima che durante la commissione. A conclusione del lavoro tecnico è stato elaborato un testo a fronte ed inviato alla parte politica.

In aula infine sono stati presentati tre emendamenti presentati da consiglieri di maggioranza tutti e tre approvati.

Si segnala per completezza che il governo ha impugnato gli articoli 24 e 30 della legge regionale 61/2020 per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Il primo rilievo ha ad oggetto l'articolo 24 che modifica l'articolo 28 bis della legge regionale 3/1994 stabilendo che *“Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 37.”*

Secondo il governo la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) che prevede abbattimenti nelle aree protette regionali in base a direttive regionali esclusivamente laddove non esista già un regolamento del parco. Detti prelievi

ed abbattimenti dovrebbero dunque avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la responsabilità dell'organismo di gestione del parco ed attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Il secondo motivo dell'impugnazione è relativo all'articolo 30 che inserisce nell'articolo 37 bis della legge regionale 3/1994 il seguente comma: “2 ter. *Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).*”

Tale modifica sarebbe in contrasto con l'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992 secondo cui il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria è indicato nel calendario venatorio che viene adottato dalle regioni entro il 15 giugno di ogni anno.

Si segnala che insieme alla proposta di legge 430 la Seconda Commissione ha esaminato, per connessione di argomenti, la proposta di legge 314 di iniziativa del gruppo “Si Toscana a Sinistra”. La proposta intendeva apportare modifiche all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 3/1994 che dispone la ripartizione finanziaria delle risorse regionali per il raggiungimento degli obiettivi in materia di gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna selvatica e della caccia programmata.

La proposta di legge prevedeva una diversa ripartizione delle risorse proponendo l'abolizione della quota dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie e l'aumento dal 32 al 40 per cento della percentuale delle risorse da destinare alla prevenzione e al risarcimento dei danni alle produzioni agricole.

La proposta di legge n. 314 è stata respinta in commissione a maggioranza.

In aula è stata poi dichiarata decaduta, e quindi non sottoposta al voto dell'aula.

2. ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Il 16 novembre 2018 con un decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, le quote dell'intero capitale sociale dell'Azienda agricola Suvignano s.r.l. comprensiva del relativo compendio aziendale, sono state trasferite all'Ente Terre regionali toscane.

La legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 (Disposizioni in materia di funzioni di Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012) interviene a

modificare la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) per prevedere espressamente tra le funzioni di Ente Terre quella relativa alla promozione della legalità.

Per lo svolgimento di questa ulteriore funzione si prevede anche una rimodulazione della dotazione organica a suo tempo approvata e si introduce un nuovo articolo al fine di assicurare che la gestione delle aziende agricole regionali, gestite da Ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione, risponda ad obiettivi unitari di promozione del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, prevedendo che gli enti gestori conformino i propri atti di programmazione agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

La proposta di legge 355 (divenuta poi l.r. 66/2020) è stata assegnata alla Quarta Commissione per l'espressione del parere secondario. La Quarta Commissione, pur esprimendo parere favorevole, ha suggerito una riflessione sulla tematica dei rapporti tra Ente Terre e Parco della Maremma al fine di definire in modo più proficuo le competenze di queste due realtà istituzionali all'interno della medesima area.

La necessità di ridefinire i rapporti tra le due realtà istituzionali, Ente Terre ed Ente Parco regionale della Maremma, che operano nella medesima area, è stata fatta propria dal Consigliere Marras che ha presentato un emendamento approvato in aula che dispone:

- 1) che le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all'interno del perimetro dell'Ente Parco siano assegnate in gestione al medesimo;
- 2) che per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali Ente Parco si avvalga di Ente Terre e stipuli a tal fine una convenzione con la Regione ed Ente Terre medesimo.

L'approvazione della legge è stata accompagnata dalla presentazione di un ordine del giorno a firma Marras che impegna la Giunta a monitorare l'attuazione della convenzione, salvaguardare le professionalità del Parco e di Ente Terre, proseguire nelle pratiche agricole di eccellenza quali le coltivazioni biologiche e l'allevamento di animali allo stato brado, sostenere gli investimenti per la tutela del patrimonio regionale all'interno del parco e promuovere le attrattive turistiche del territorio attraverso Toscana promozione.

3. AGRITURISMO

La legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003) interviene sulla disciplina

dell'attività agrituristica per adeguarla all'evoluzione che il settore ha conosciuto negli ultimi anni e per chiarire l'applicazione di alcune disposizioni tra cui le norme attinenti ai flussi dei dati statistici ISTAT per le strutture ricettive e applicabili anche agli agriturismi.

La legge in esame deriva dalla approvazione di un testo unificato di due proposte di legge, la proposta di legge 365 di iniziativa consiliare (gruppo PD primo firmatario Anselmi) e la proposta di legge 394 di iniziativa di Giunta.

L'iter istruttorio che ha portato all'emanazione della legge regionale 80/2020 è stato lungo e complesso; infatti la proposta di legge 394 è stata assegnata alla commissione in data 30 luglio 2019 quando l'iter istruttorio sulla proposta di legge 365 era già stato avviato ed erano state svolte le consultazioni. A seguito dell'esito delle consultazioni si erano riuniti sia il gruppo tecnico che il gruppo politico per addivenire ad una bozza di testo riformulato ai primi di giugno 2019. La procedura si è poi interrotta dal momento che era stata annunciata la presentazione di una proposta di legge da parte della Giunta ed essa è stata ripresa in commissione solo il 15 giugno 2020.

Le due proposte sono state discusse in due sedute successive ed il testo unificato è stato votato in commissione il 23 luglio.

Le novità salienti del testo unificato riguardano l'ospitalità in spazi aperti. Al fine di assicurare una maggiore tutela del territorio rurale toscano:

- vengono introdotti nuovi limiti numerici che le aziende agricole devono rispettare nell'esercizio di tale forma di attività agrituristica. Si tratta dei limiti relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti e al numero massimo di piazzole allestibili direttamente dall'imprenditore. Inoltre si stabilisce che con delibera del Consiglio comunale possono essere individuate aree nelle quali l'ospitalità agrituristica in spazi aperti è vietata;
- viene eliminata la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie e stabilito che gli impianti igienico sanitari possano essere realizzati in un unico manufatto.

In commissione sono stati accolti due emendamenti presentati dal Presidente Anselmi. In particolare si procede a rinviare al regolamento di attuazione l'individuazione degli ulteriori mezzi di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 13 entro cui svolgere l'ospitalità in spazi aperti. Si specifica anche che tale ospitalità deve essere svolta in aziende con una superficie minima di cinque ettari che deve essere detenuta all'interno di un singolo comune o qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni.

Inoltre, la legge introduce le seguenti disposizioni:

- l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, previsto dalla normativa nazionale per tutte le strutture ricettive e la relativa sanzione in caso di violazione;

- un chiarimento sulla possibilità di aggiungere letti supplementari per i bambini di età non superiore a 12 anni nelle camere e nelle unità abitative;
- una modifica per stabilire la competenza dei comuni per il controllo sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sono i comuni che ricevono gli elaborati redatti dai progettisti abilitati che asseverano le relazioni a corredo dei titoli abilitativi edilizi. Inoltre viene previsto che il controllo del rispetto del requisito della principalità sia effettuato dalla Regione su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni;
- una specifica sanzione amministrativa per la classificazione agriturstica non conforme a quella dichiarata.

Si fa presente che il Ministero per i beni culturali e per il turismo (MIBACT) ha osservato la legge in oggetto sotto due aspetti.

Il primo riguarda le modifiche introdotte dall'articolo 2 della legge regionale 80/2020 all'articolo 13 della legge regionale 30/2003. Osservava in particolare il MIBACT che la modifica apportata rimette ad una deliberazione del Consiglio comunale, assunta al di fuori della pianificazione urbanistica comunale, l'individuazione delle aree nelle quali l'ospitalità in spazi aperti non è consentita, precludendo di fatto alle Soprintendenze la partecipazione al procedimento di individuazione delle aree de quibus, poiché le stesse sono individuate in piena autonomia dal Consiglio comunale con propria delibera, e non più nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica, questi ultimi soggetti al procedimento di conformazione/adequamento al Piano di indirizzo territoriale (PIT), piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Pertanto, il MIBACT chiedeva il ripristino della previgente previsione, rimettendo l'individuazione agli strumenti urbanistici, oppure sottoporre espressamente la delibera consiliare alla procedura di conformazione/adequamento al PIT.

Il secondo rilievo riguarda l'articolo 4 della legge regionale 80/2020 laddove aggiunge alla fine del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 30/2003 il seguente periodo: *“Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.”*.

Il MIBACT ritiene necessario la seguente aggiunta alla disposizione sopra citata: *“nel rispetto delle previsioni del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica (PIT).”*.

Gli uffici legislativi della Giunta hanno prodotto una nota di controdeduzioni in cui relativamente alla prima osservazione del MIBACT si sottolinea che la modifica dell'articolo 13 persegue la finalità di favorire le amministrazioni comunali con un procedimento più celere per indicare le aree dove esse intendano precludere l'ospitalità in spazi aperti.

Gli uffici hanno inoltre precisato che, in ogni caso, resta fermo che:

- a) qualora le amministrazioni comunali intendano prevedere aree dedicate all'ospitalità in spazi aperti debbano prima valutarne la possibilità alla luce delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici (procedendo alle necessarie varianti in caso di contrasto) e alla luce delle disposizioni di cui alla legge regionale 30/2003;
- b) qualora le aree dirette all'ospitalità in spazi aperti ricadano in aree soggette a vincolo paesaggistico, risulta comunque da acquisire l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 65/2014 e dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 42/2004.

In altri termini, si rileva che la preclusione dell'ospitalità in spazi aperti da parte delle amministrazioni comunali potrebbe essere motivata da ragioni di natura agronomica o da ragioni di particolare pregio delle aree interessate. Pertanto, si evidenzia che la disposizione è diretta a facilitare le amministrazioni intenzionate a salvaguardare determinate zone agricole, anche oltre le complesse procedure di modifica degli strumenti urbanistici.

Relativamente alla seconda osservazione del MIBACT, si ritiene che l'aggiunta della frase suggerita dal MIBACT non sia necessaria.

Per la Regione Toscana il PIT, che ha valenza di piano paesaggistico, è un piano vigente e, pertanto, da rispettare. Si ritiene che il mancato riferimento al PIT, piano paesaggistico regionale nell'ambito dell'articolo 18, comma 6 della legge regionale 30/2003 non determini l'illegittimità costituzionale di tale disposizione.

A seguito delle controdeduzioni prodotte dagli uffici della Giunta sulle osservazioni suddette, il Governo ha deciso di non impugnare la legge.

4. ECONOMIA CIRCOLARE SUI RIFIUTI

Altra legge licenziata dalla Seconda commissione è la legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996).

La proposta di legge 348 (divenuta l.r. 34/2020), assegnata congiuntamente alla Seconda e Quarta commissione, detta disposizioni volte a promuovere e sostenere l'economia circolare nel settore dei rifiuti. Tale finalità, a seguito delle modifiche introdotte nello Statuto regionale ad opera della legge regionale statutaria 15 gennaio 2019 n. 4¹, ha assunto il ruolo di "finalità prioritaria" della Regione.

¹ Legge regionale statutaria 15 gennaio 2019 n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto).

Con la presente proposta di legge, così come approvata, si intende promuovere l'economia circolare per il settore dei rifiuti e più in particolare:

1. si istituiscono tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, riciclo, riuso e recupero degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;
2. si prevede che dall'esito dei tavoli tecnici tematici scaturisca un documento d'azione, approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione competente, contenente: a) le iniziative tecnologiche e gestionali per la riduzione della produzione dei rifiuti da attuare da parte dei soggetti presenti ai tavoli tecnici; b) le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Toscana e alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente; c) le azioni per l'informazione che siano mirate a orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica;
3. sebbene le attività di gestione di rifiuti speciali siano soggette alle regole del libero mercato e alla libera iniziativa privata, si prevede che la Regione Toscana, nel rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relative ad impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, tenga conto del fabbisogno impiantistico stimabile segnalato anche ai tavoli tecnici e riportato nel documento d'azione;
4. si prevede l'istituzione di un apposito fondo regionale in cui affluisce l'addizionale che viene pagata in aggiunta al tributo speciale di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 549/1995² da quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) all'interno dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) in cui non vengono raggiunti complessivamente gli obiettivi di RD previsti dalla norma (fondo già previsto dall'articolo 205, comma 3-octies, del d.lgs. 152/2006). Inoltre si prevede che una quota parte del gettito del tributo speciale sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;
5. si prevedono specifiche azioni e strumenti a sostegno dell'economia circolare e in particolare:
 - a) l'incentivazione alla realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ancora utilizzabili, di

² Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici o privati;

b) interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici;

c) la diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti.

Per una completa trattazione dell'iter istruttorio della legge si rinvia alla relazione in materia di tutela dell'ambiente.

5. SINTESI DELLA DECIMA LEGISLATURA

Nella legislazione regionale toscana del periodo considerato relativamente al comparto agricolo, si possono individuare alcune tipologie di intervento.

In particolare, in alcuni casi si può parlare di leggi di riforma di un settore, la cui disciplina viene innovata profondamente. Vi sono poi leggi costituenti modifica di normativa esistente, adeguamento a normativa statale o comunitaria sopravvenuta, semplificazione di procedimenti.

Una menzione a sé va fatta per le leggi sulla caccia, per le frequenti sollecitazioni che provengono dal mondo venatorio per modifiche e puntualizzazioni delle disposizioni.

Un primo gruppo di leggi esaminate dalla Seconda Commissione ha riguardato il riordino delle funzioni amministrative svolte precedentemente dalle province nelle materie afferenti il comparto agricolo. A seguito dell'approvazione della legge regionale 22/2015 sono stati approvati svariati interventi legislativi volti ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca (vedi l.r. 14/2016, 4/2016, 20/2016) ed a ricondurre in ambito regionale le competenze che erano state attribuite alle province.

In alcuni casi, con l'occasione, sono state anche apportate modificazioni sostanziali alla disciplina vigente dettate da necessità di adeguamento a normative sopravvenute o da mere valutazioni di opportunità.

Ciò è avvenuto, ad esempio, per quanto concerne la legge regionale sulla caccia e la legge regionale sulla pesca nelle acque interne. Nel primo caso la legge regionale 20/2016 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali: 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005, 66/2005) ha apportato modifiche alla legge regionale 3/1994 in materia di organi degli ATC; nel secondo caso si reintroduce nella legge regionale 7/2005 la previsione normativa finalizzata a permettere alla Regione la possibilità di esercitare alcune funzioni avvalendosi di soggetti terzi ed in particolare delle associazioni di pescatori.

Il processo di riordino delle funzioni amministrative attuativo della legge regionale 22/2015 ha inciso anche nella produzione normativa emanata nel corso del 2017, in quanto si è reso necessario intervenire a disciplinare alcuni aspetti di cui non si era tenuto conto in un primo momento e che si sono manifestati a seguito dell'applicazione concreta delle leggi di riordino. In tale ottica vanno lette le modifiche alla disciplina relativa ai distretti rurali (l.r. 17/2017 "Nuova disciplina dei distretti rurali"), alla pesca nelle acque interne (l.r. 59/2017 "Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005"), al potenziale vitivinicolo (l.r. 73/2017 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo") e alla disciplina sui tartufi. (l.r. 31/2017 "Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/2017").

Un tema ricorrente della legislazione regionale è costituito dalla caccia. Anche il periodo esaminato è caratterizzato da una serie di interventi legislativi modificativi ed integrativi della legge regionale 3/1994 che essendo una legge "datata" necessita di continui adeguamenti per rispondere da un lato alle esigenze del mondo venatorio, dall'altro per garantire una migliore efficacia dell'azione amministrativa nello svolgimento dei compiti relativi alla gestione e alla conservazione della fauna selvatica.

Una delle problematiche affrontate è stata quella relativa alla definizione degli ambiti territoriali di caccia. Su tale aspetto la Regione Toscana ha dovuto adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale 126/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1994 laddove questo stabiliva che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) erano nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito.

Ad avviso della Corte, infatti, la dimensione subprovinciale dell'ambito costituisce uno standard minimo inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il quale il legislatore statale ha voluto pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico ed ambientale alle particolarità del territorio.

In relazione alla pronuncia della Corte, si è reso necessario dunque intervenire in via legislativa, prevedendo l'istituzione di ambiti territoriali di caccia sub provinciali, la cui individuazione è demandata al piano faunistico regionale.

Successivamente, è stata approvata una ulteriore legge di modifica della legge regionale 3/1994 (l.r. 84/2016) che ha effettuato una diversa ripartizione territoriale degli ATC andando a prevederne 12 con dimensione subprovinciale e 3 coincidenti con territori provinciali.

Altro intervento significativo in materia di attività faunistico venatoria è quello della legge obiettivo sulla gestione straordinaria degli ungulati (l.r.

10/2016), volto a regolamentare, per un periodo di tre anni, la presenza degli ungulati sul territorio toscano in base alle sue diverse caratteristiche. La legge regionale ha avuto l'obiettivo principale di porre in atto nuove modalità di gestione delle specie al fine di limitare la proliferazione degli ungulati selvatici ed invertire le tendenze in atto nell'ultimo decennio con gravi danni all'agricoltura ed all'ambiente ed alle attività umane.

Il cinghiale è la specie che causa la maggioranza dei problemi relativi ai danni agricoli ed ai sinistri stradali. Relativamente a questa specie, attraverso l'attuazione della legge regionale 10/2016, sono state incrementate le possibilità di prelievo soprattutto nelle aree maggiormente problematiche per l'agricoltura classificate come non vocate ai sensi della pianificazione faunistico venatoria vigente. In esse difatti è stata permessa la caccia di selezione in tutto l'arco annuale. Tale metodologia gestionale è andata a sommarsi con le altre forme di prelievo preesistenti: caccia in girata e in forma singola e controllo attuato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 3/94.

Il modello sperimentato con la legge obiettivo ha fornito elementi per introdurre nell'ordinamento regionale con la legge regionale 61 del 15 luglio 2020 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), questa volta a regime, gli strumenti necessari per una gestione finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi ed ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

Abbiamo detto che un cospicuo numero di leggi regionali licenziate dalla Seconda Commissione nel periodo preso in esame è costituito da interventi di natura manutentiva che hanno apportato modifiche, adeguamenti e miglioramenti alla disciplina vigente.

In questo ambito si ricordano le leggi regionali 11/2018 e 77/2019 che introducono modifiche alla legge regionale 39/2000 (Legge forestale della Toscana), la legge regionale 26/2018 che disciplina l'esercizio dell'acquacoltura in mare modificando la legge regionale 66/2005, le leggi regionali 59/2017 e 3/2018 che introducono modifiche alla legge regionale 7/2005 in materia di pesca nelle acque interne, la legge regionale 49/2018 finalizzata a recepire nell'ordinamento regionale le disposizioni introdotte dalla normativa nazionale in materia di apicoltura, le leggi regionali 16/2019 e 66/2020 che introducono modifiche alla legge regionale sull'agriturismo, quella relativa alla certificazione dei prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata (l.r. 69/2019 di modifica della l.r. 25/1999), la legge regionale 66/2020 che interviene per apportare alcune modifiche alla legge regionale 80/2012 istitutiva di Ente Terre regionali Toscane).

Non sono tuttavia mancate iniziative legislative di tipo innovativo.

Tra queste ricordiamo:

- legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale) volta a sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali caratteristiche della realtà produttiva toscana, introducendo la possibilità per gli agricoltori e le aziende agricole di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di esclusiva produzione aziendale nella propria abitazione o nei locali dell'azienda o in apposito locale polifunzionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti;
- legge regionale sui distretti biologici (l.r. 51/2019) si pone l'obiettivo di sviluppare le potenzialità economiche, sociali e culturali di un determinato territorio attraverso l'individuazione di distretti biologici quali soggetti promotori di un modello innovativo per lo sviluppo rurale;
- legge regionale 75/2019 (Norme per l'introduzione dei prodotti a chilometro zero ed a filiera corta nelle mense scolastiche) con cui si dispone un finanziamento per il sostegno di progetti pilota proposti dai comuni e dalle aziende a partecipazione pubblica che gestiscono la refezione scolastica con la finalità di promuovere il consumo di prodotti agricoli toscani, della pesca e dell'acquacoltura a chilometro zero e provenienti da filiera corta, nell'ambito dei servizi di refezione scolastica;
- legge regionale 70/2019 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della polizia provinciale e per il contenimento degli ungulati in aree urbane) con cui si interviene a ridefinire le funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze attribuendo loro un contributo regionale annuo e si dettano disposizioni per il contenimento dei cinghiali in aree urbane.